635/2023

**Repubblica Italiana**

*In nome del Popolo italiano*

Tribunale ordinario di URBINO

Il Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. [redacted] del ruolo generale affari contenziosi dell'anno [redacted],

vertente

**TRA**

[redacted] ([redacted]) con l'avv [redacted]

PARTE OPPONENTE

**E**

[redacted], [redacted]) con l'avv [redacted]

PARTE OPPOSTA

**OGGETTO**: Leasing-OPP.NE D.I.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

PARTE opponente: *Preliminarmente e Pregiudizialmente*

*a)dichiarare prescritta ogni domanda stante la decorrenza del termine previsto;*

*b)dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di azione della società istante per i motivi esposti di cui in atti e per mancanza di prova del credito, dei contratti di cessione ed anche della mancanza di prova dell'inserimento del presunto credito tra quelli oggetto di cessione;*

*c)dichiarare nulle, indeterminate le procure in atti e segnatamente quella rilasciata da [redacted] e quella rilasciata al legale; il tutto per violazione degli artt. 1346; 1418; 1324 CC e 83 cpc;*

*d)dichiarare non dovute le somme richieste per tutti i motivi esposti ed in particolare per quelli di cui ai n.ri 1-2-3-4-5-6;*

Diritto del Risparmio

*e)dichiarare non dovute le somme richieste per interessi per violazione delle norme sull'anatocismo, tasso indeterminato, usura, parametro Euribor e per i motivi di cui al n. 5;*

*f)Dichiarare nulle ed inefficaci le clausole contenute nelle fideiussioni in atti per violazione delle norme di legge, della normativa antitrust e del principio di buona fede come specificato al n. 6 della presente opposizione, con liberazione del sig. [redacted] anche per omessa attivazione dell'azione nei termini ex art. 1419 e 1957 CC;*

*g)Dichiarare nulle ed invalide ex art. 1419 CC le clausole relative a:*

- *"sopravvivenza" – art. 1 della fideiussione;*
- *"reviviscenza" – art. 5 della fideiussione;*
- *"rinuncia ai termini ex art. 1957 cc" – art. 3 della fideiussione;*

*con liberazione del fideiussore per ogni obbligo relativo stante anche l'omessa attivazione nei termini dell'azione, nei confronti del presunto debitore principale.*

*h)Dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente;*

*i)Condannare in ogni caso la opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.*

PARTE opposta<: *In via preliminare*

*- concedere la provvisoria esecutività del d.i. n. [redacted] del Tribunale di Urbino non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta ex art. 648 cpc né sorretta da alcun periculum in mora né fumus boni iuris;*

*In via principale*

*- confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e comunque accertare e dichiarare il credito di [redacted] e per l'effetto condannare il sig. [redacted] al pagamento della somma di euro 25.623,34, oltre interessi e spese liquidate, o di quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;*

*In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c.:*

*- ci si oppone sin d'ora alle eventuali istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili poiché tardive e irrituali;*

*In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, incluse quelle della fase monitoria.*

La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.

Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. [redacted], emesso dal Tribunale di Urbino in data [redacted] 2023, notificato il [redacted] 2023 veniva ingiunto a [redacted], quale fideiussore della società [redacted], il pagamento in favore di [redacted], della somma di euro 25.623,34, oltre interessi e spese, in relazione al residuo dovuto derivante dal contratto di locazione finanziaria n. [redacted], stipulato nel gennaio 2006 per l'acquisto di un'autovettura [redacted].

Con atto di citazione notificato il 22 settembre 2023 [redacted] proponeva opposizione, deducendo: la prescrizione del credito; il difetto di titolarità della cessionaria e la mancata prova del credito; l'invalidità delle procure; la non debenza delle somme anche per effetto della restituzione del veicolo; l'indeterminatezza e l'usurarietà degli interessi, nonché l'illegittimità del riferimento all'Euribor; la nullità o inefficacia delle clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust e dell'art. 1957 c.c.

Si costituiva [redacted], contestando l'opposizione e producendo, tra l'altro, la documentazione relativa al rapporto, gli avvisi di cessione, l'estratto della lista delle posizioni cedute autenticato dal notaio [redacted] e la documentazione concernente la fideiussione e le intimazioni di pagamento.

Veniva assolto l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione.

In corso di causa veniva disposta la consulenza tecnica contabile con incarico affidato al dott. [redacted].

All'esito delle operazioni peritali, il CTU accertava che il TAN contrattuale era pari all'8,01%, il TAE ricalcolato all'8,28%, il TAEG all'8,83% e il tasso ricalcolato includendo il costo del regime composto all'8,75%, tutti inferiori al tasso soglia del 10,59% individuato con riferimento alla stipula. Quanto al tasso di mora, il CTU rilevava che il tasso indicato alla stipula, pari al 10,59%, non eccedeva il limite considerato applicabile alla fattispecie.

L'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del credito azionato in via monitoria. L'opposta, quale attrice in senso sostanziale, è pertanto onerata della prova dei fatti costitutivi della pretesa; l'opponente, quale convenuto

Diritto del Risparmio

sostanziale, deve invece provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti. Ne consegue che non è sufficiente verificare la legittimità originaria dell'emissione del decreto, dovendosi accertare nel merito la titolarità del credito, la sua esistenza e il relativo ammontare.

La contestazione dell'opponente è stata formulata in termini specifici, avendo egli negato la prova dell'esistenza delle cessioni e dell'inclusione del rapporto controverso nelle operazioni comunicate mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'art. 58, comma 2, TUB prevede che la banca cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; il comma 4 attribuisce a tali adempimenti gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti.

La pubblicità legale vale, dunque, a rendere la cessione opponibile al debitore e a impedire l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito in favore del cedente, ma non esonera il cessionario dalla prova dell'effettivo trasferimento e dell'inclusione dello specifico credito azionato.

La più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, quando l'inclusione del credito sia specificamente contestata, il cessionario deve dimostrare che il rapporto concreto rientra nei criteri descritti nell'avviso o nell'operazione di cessione; ove tali criteri non consentano una riconduzione certa, devono essere prodotti il contratto di cessione e i relativi allegati o altri elementi probatori idonei. (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22150/2026 - Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11829/26).

Nel caso di specie, tuttavia, la prova non si esaurisce nelle sole pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale. L'opposta ha prodotto la documentazione concernente la catena delle cessioni, nonché l'estratto dell'Allegato A al contratto di cessione, autenticato dal notaio [redacted], dal quale risulta l'inclusione della posizione riferita al rapporto n[redacted] e al debitore garantito dall'odierno opponente. Tale documento, valutato unitamente agli avvisi di cessione, alla disponibilità della documentazione originaria del rapporto e agli atti di gestione e recupero del credito, consente di ritenere provata la riferibilità del credito all'operazione traslativa e la titolarità di [redacted].

L'eccezione deve pertanto essere respinta.

Anche l'eccezione di prescrizione è infondata. La prescrizione è interrotta da ogni atto idoneo a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c.; per effetto dell'interruzione decorre un nuovo periodo prescrizionale, come previsto dall'art. 2945, primo comma, c.c.

Dalla documentazione prodotta risulta che la comunicazione di cessione e la richiesta di pagamento furono inviate all'indirizzo dell'opponente e che, quanto alla comunicazione del 4 febbraio 2016, la notificazione si perfezionò per compiuta giacenza. L'atto conteneva, inoltre, l'indicazione del rapporto e della pretesa azionata, sicché era idoneo a manifestare la volontà del creditore di ottenere

l'adempimento. L'opponente non ha fornito prova di un diverso termine prescrizionale applicabile né di una maturazione del termine decennale nonostante gli atti interruttivi documentati.

Non può essere accolta neppure la censura concernente l'indeterminatezza delle procure.

La procura rilasciata al difensore deve conferire lo *ius postulandi* e consentire l'identificazione della parte e del giudizio cui si riferisce; non è necessario che riproduca analiticamente, nel testo, ogni elemento del rapporto sostanziale sottostante, né che individui nominativamente il debitore o il singolo credito quando il collegamento con il procedimento risulti dagli atti e dal contesto documentale.

Nel caso in esame la procura alle liti è riferita all'attività giudiziale svolta per il recupero del credito oggetto del decreto ingiuntivo e reca la sottoscrizione digitale del procuratore speciale della società. L'eventuale mancanza di indicazioni meramente formali, quali luogo o ora del conferimento, non determina la nullità quando il mandato sia comunque riferibile con certezza alla parte, al difensore e al giudizio.

La contestazione dell'opponente non evidenzia una reale incertezza sulla volontà di conferire il mandato, ma si risolve in una censura meramente formale, priva di incidenza sulla validità della costituzione dell'opposta.

Quanto alla esistenza e ammontare del credito, va detto che il credito trae origine dal contratto di locazione finanziaria stipulato tra la concedente originaria e [redacted], con fideiussione prestata dall'opponente [redacted]. Il contratto, il piano economico, la documentazione relativa all'inadempimento e l'estratto certificato prodotto in sede monitoria, valutati unitamente alla documentazione contabile acquisita nel giudizio, dimostrano l'esistenza del rapporto e il residuo dovuto.

La mera restituzione del bene concesso in leasing non determina, di per sé, l'estinzione delle obbligazioni già maturate né libera il garante dal debito residuo. Essa può rilevare nella determinazione del saldo finale e nella quantificazione dell'eventuale valore di realizzo del bene, ma l'opponente non ha prodotto elementi idonei a dimostrare che il valore del veicolo restituito sia stato realizzato o avrebbe dovuto essere imputato in misura tale da estinguere il credito azionato. La contestazione relativa a pagamenti già effettuati o a somme incamerate è rimasta priva di una dimostrazione numerica e documentale specifica. Deve quindi ritenersi provato, nei limiti della domanda monitoria, il credito di euro 25.623,34, oltre agli accessori riconosciuti nel decreto.

Diritto del Risparmio

Le censure relative all'indeterminatezza degli interessi e all'usurarietà sono infondate alla luce della documentazione contrattuale e delle conclusioni del CTU, che questo giudice condivide in quanto coerenti con i dati del contratto e non specificamente superate da rilievi tecnici contrari.

Il contratto indica il TAN, il TAEG, la durata, l'importo dei canoni, il prezzo di riscatto e il criterio di indicizzazione; tali elementi consentono la determinazione del costo dell'operazione mediante criteri oggettivi. In materia di leasing, l'obbligo di trasparenza non impone necessariamente l'indicazione di un unico indice numerico ulteriore rispetto agli elementi contrattuali, quando il tasso risulti determinabile attraverso dati oggettivi e non rimessi all'unilaterale discrezionalità del concedente. In tal senso, con riferimento a un contratto di leasing stipulato nel gennaio 2006, si è espressa Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34827 del 2025.

Il CTU ha accertato che il TAE, il TAEG e il tasso ricalcolato tenendo conto del regime composto risultano inferiori al tasso soglia individuato per il trimestre di stipula. La circostanza che il piano di ammortamento sia costruito secondo il regime composto non costituisce, di per sé, prova di anatocismo né di usura. Anche il tasso di mora non risulta eccedere la soglia applicabile secondo la ricostruzione tecnica recepita dal CTU. La doglianza va quindi respinta.

L'opponente ha richiamato la decisione della Commissione europea del 4 dicembre 2013 e la giurisprudenza relativa alla manipolazione dell'Euribor, sostenendo che il solo inserimento dell'indice nel contratto determinerebbe la nullità della clausola.

La deduzione non può essere accolta in questi termini. Il richiamo all'Euribor non determina automaticamente la nullità di ogni clausola che lo assuma quale parametro. È necessario verificare il concreto collegamento funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale accertata e la pattuizione a valle, nonché l'effettiva applicazione dell'indice manipolato nel rapporto e le conseguenze economiche che ne siano derivate.

La giurisprudenza non consente di fondare la domanda sulla sola allegazione astratta della decisione europea. Da un lato, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19900/2024 ha evidenziato la necessità di verificare il collegamento funzionale tra l'intesa sul mercato dei derivati e il contratto di finanziamento; dall'altro, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22147/26 ha ribadito che la decisione della Commissione può costituire prova qualificata dell'illecito, ma sempre in relazione alla specifica clausola e alla sua concreta applicazione. Nel caso in esame l'opponente non ha indicato quali specifiche maggiorazioni, per quali periodi e in quale misura sarebbero state applicate in conseguenza della manipolazione, né ha dimostrato un concreto scostamento tra il parametro utilizzato nel rapporto e il valore che sarebbe risultato espungendo l'alterazione. La CTU, peraltro, ha accertato la regolarità dei tassi rispetto alla soglia usuraria, senza rilevare un maggior costo riconducibile a una specifica manipolazione dell'indice.

L'opponente deduce infine la nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c., assumendo che la fideiussione riprodurrebbe lo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia.

La fideiussione in esame è stata qualificata e documentata come specifica, in quanto riferita alle obbligazioni derivanti dal determinato contratto di leasing n. [redacted]. La natura specifica non esclude in astratto la possibilità di dedurre una nullità parziale antitrust, ma impone alla parte che la invoca di provare l'esistenza di un'intesa o pratica concordata estesa anche a tale tipologia di garanzia e la riproduzione delle clausole anticoncorrenziali nel contratto concreto.

Il principio è stato precisato da Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15953/2026, secondo cui la nullità parziale può riguardare anche fideiussioni specifiche, ma il provvedimento amministrativo relativo allo schema ABI non sostituisce, fuori dal suo perimetro oggettivo e temporale, la prova dell'intesa riferita alla specifica garanzia. La nullità totale, inoltre, richiede la prova dell'inscindibilità delle clausole nulle dal resto del contratto.

Nel caso concreto, la produzione di modelli fideiussori di altri istituti e il richiamo alla coincidenza di alcune espressioni non dimostrano, con il necessario grado di specificità, un'intesa anticoncorrenziale avente a oggetto le fideiussioni specifiche utilizzate nel settore del leasing e nel periodo rilevante. Né è stata fornita prova dell'inscindibilità delle clausole dalla restante garanzia, tale da giustificare la nullità dell'intero negozio.

In ogni caso, risulta documentato che la creditrice originaria inviò al debitore principale e al fideiussore una diffida di pagamento in data [redacted] 2009, dunque entro il termine dei sei mesi. L'art. 1957 c.c. richiede che il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, proponga le proprie istanze contro il debitore e le prosegua con diligenza; nella prospettazione documentale acquisita, la tempestiva intimazione e l'avvio dell'azione monitoria escludono la decadenza dedotta.

L'opposizione è infondata

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Urbino, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta da [redacted], conferma il decreto ingiuntivo n. [redacted] e, per l'effetto, accerta e dichiara dovuta da [redacted] in favore di [redacted]. la somma di euro 25.623,34, oltre agli interessi e alle spese liquidati nel decreto, sino al saldo;
- condanna [redacted] alla rifusione in favore di [redacted]. delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;

- pone definitivamente a carico di [redacted] le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto

Così deciso in Urbino il 30/09/2026

**IL GIUDICE ON**

*Dr.ssa Laura Trebbi*